



COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

**VARIANTE URBANISTICA PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ALLEGATO ALLE N.T.A. DEL P.R.G.C.

Progettista:

*arch. F.G.M. Allegretti
geol. R. Ferrari*

Responsabile del Procedimento:

arch. D. Berrugi

APPROVAZIONE

CAPO I

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti Norme sono adottate ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 22 febbraio 2001 n. 36, "*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*", dell'art. 2 comma 1 bis della L. 20 marzo 2001 n. 66, "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi*", del D.lgs 1 agosto 2003 n. 259 "*Codice delle comunicazioni elettroniche*", del D.M. 10 settembre 1998, n.381, "*Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana*", della Legge Regionale 6 aprile 2000, n. 54 "*Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione*" e del DPCM 8 luglio 2003 "*Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*".

2. Le presenti Norme si applicano a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz , compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Viareggio.

3. Le presenti Norme si applicano, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

4. Sono esclusi dall'applicazione delle presenti Norme gli apparati di radioamatori. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997 n. 249 ("*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*").

ART.2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DELLE NORME.

1. Con le presenti Norme, nel pieno rispetto della legislazione di cui all'art. 1 e in base al *Principio di precauzione* previsto all'art. 174 del Trattato di Amsterdam istitutivo della Comunità Europea, il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
- b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di **minimizzare l'esposizione della popolazione** ai campi elettromagnetici ed **assicurare ai gestori la copertura** del servizio;
- c) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art.8 della L.R. 54/2000;

- e) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- f) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

2. Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati il Comune informerà la propria attività sulla base delle seguenti linee di azione:

- a) avviare tutte le misure idonee a tutela della popolazione rispetto all'esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo azioni cautelative in termini di emissione degli impianti, nel rispetto delle normative vigenti;
- b) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti e il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzare i rischi derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici anche in ragione del principio europeo di precauzione (*Principio di precauzione* di cui all'art.174 del Trattato di Amsterdam istitutivo della Comunità Europea);
- c) favorire l'accorpamento degli impianti su strutture comuni e richiedendo ai soggetti interessati, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, le soluzioni tecniche più idonee alla mitigazione dei campi elettromagnetici;

3. L'Amministrazione Comunale, individuati idonei strumenti, attiva azioni di monitoraggio e controllo del territorio. A tale scopo, è obiettivo dell'ente rendere partecipe la cittadinanza dei processi e di ogni attività riguardante i campi elettromagnetici, con l'impegno di rendere noto, tramite validi mezzi di comunicazione quali il sito internet del Comune o altri ritenuti opportuni, ogni superamento del valore di campo elettrico pari a 3 V/m. Il valore suddetto, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, indica il parametro oltre il quale l'amministrazione avvia automaticamente i meccanismi di informazione, riservandosi comunque di attivare qualunque altra azione tesa alla tutela della salute e della cittadinanza.

CAPO II

ART. 3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. Per "*Impianto di telefonia mobile*" si intende una Stazione Radio Base (SRB) costituita da tralicci e/o torri in acciaio di diversa altezza posizionati a terra e/o su edifici e/o su carrelli mobili provvisori che ospitano dispositivi tecnologici necessari alla trasmissione di uno o più gestori¹ (allegato A).

2. I criteri seguiti in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia cellulare, indicati nelle presenti Norme sono i seguenti:

- Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;

¹ Per "*Gestori*" si intendono le società abilitate dal Ministero delle Telecomunicazioni (*D.lgs n. 259 del 1 Agosto 2003*) e attualmente sono: WIND, TIM, H3G e VODAFONE.

- Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- Aree di rispetto cimiteriale;
- Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inadeguate o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e con l'obbligo del rispetto dei siti sensibili come definiti al successivo art.5;

3. Gli impianti per la telefonia cellulare sono, di norma, collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non è stato o non sia possibile, sono da porsi su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

4. Al fine di ridurre l'impatto visivo e facilitare le operazioni di controllo è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.

5. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione come espresso all'art. 2, punto 2 lettere b) e c).

6. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (*shelter*) collegati agli impianti di telefonia cellulare.

7. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.

ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. È stabilito il divieto dell'installazione degli impianti nei siti sensibili così come definiti dall'art. 5;
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5 - AREE E SITI SENSIBILI

A) AREE SENSIBILI. Si definiscono Aree Sensibili:

1. gli edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore alle quattro ore giornaliere e le loro pertinenze esterne che sono fruibili come ambienti abitativi, quali balconi, terrazze o cortili, le aree edificate o attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni collettivi a carattere sociale, sanitario,

ricreativo, etc.

2. i siti assoggettati a tutela storico-artistico-architettonica (Tit. I D.lgs 42/2004), paesaggistica (Tit. III D.lgs 42/2004) e naturalistica.

In queste aree non possono essere superati i limiti di esposizione previsti dall'art.3 e dall'art.4 del DPCM 8 luglio 2003. La localizzazione di impianti su queste aree può essere prevista solo se assolutamente indispensabile alla copertura del servizio, con valori limite di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, non superiori a quelli previsti dalle presenti norme.

B) SITI SENSIBILI. Sono definiti siti sensibili sui quali è vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione:

1. i siti che accolgono persone che per le loro particolari condizioni devono essere sottoposte a particolare tutela della salute;
2. asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
3. ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
4. parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate;
5. aree SIC del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

In prossimità dei siti suddetti non potranno essere superati i valori limite massimi del campo elettromagnetico necessari a garantire la copertura del servizio o comunque non superiori ai limiti previsti dagli art. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. Nella cartografia allegata alle presenti Norme viene riportata la puntuale localizzazione degli impianti, in parte già esistenti ed in parte da eseguire per la copertura del servizio. In suddetta cartografia è riportata anche la localizzazione di eventuali microcelle o picocelle così come denunciata dai gestori.

2. L'Ufficio Urbanistica cura l'aggiornamento della cartografia comunale degli impianti.

ART. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

1. Ai fini della formazione e della gestione del catasto di cui al presente articolo, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare alla Regione, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione della giunta regionale, di cui all'art. 4, comma 2 della L.R. 54/2000, apposita dichiarazione redatta in conformità con le modalità dettate ai sensi dello stesso comma, lettera e), unitamente ad un programma di sviluppo della rete relativa. Tale dichiarazione, che deve contenere, tra l'altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, delle localizzazioni attuali, e delle ipotesi di localizzazione futura, è aggiornata e ripresentata preliminarmente alla revisione biennale del piano.

2. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i Comuni e la regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni, con particolare riferimento a quanto disposto rispettivamente dall'art.7, comma 2 e dall'art.9, comma 4 della L.R.54/2000.

CAPO III

ART. 8 - PROGRAMMA E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Successivamente alla realizzazione degli impianti previsti dalle presenti norme all'art. 4, le nuove autorizzazioni comunali di cui al Capo IV, art. 10, sono subordinate prioritariamente alla presentazione da parte dei soggetti aventi titolo di un programma biennale di sviluppo delle reti ovvero del piano delle installazioni degli impianti.
2. La presentazione dei piani biennali delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
 - a) planimetria con l'ubicazione dei siti in servizio;
 - b) planimetria con la proposta delle localizzazioni degli impianti secondo le indicazioni del Capo II artt. 3, 4 e 5 ;
 - c) documentazione tecnica prevista dall'articolo 12 delle presenti norme;
 - d) relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili.
3. Le richieste di implementazione delle reti devono risultare congruenti ai piani di sviluppo del territorio e ad esigenze documentate di copertura del servizio, e comunque alle destinazioni d'uso, urbanistiche ed edilizie, delle aree e delle strutture;
4. Il piano biennale presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica del Gruppo Tecnico di Valutazione di cui all'art. 9 che si riunirà ogni anno;
5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro novanta giorni successivi alla data di presentazione;
6. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una sola volta. In tal caso il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Piani entro i 90 giorni successivi alla integrazione documentale. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nel termine di 60 gg. dalla richiesta, il piano verrà archiviato.
Il G.T.V. ha il compito di verificare:
 - a) il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
 - b) il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, artt. 3, 4, 5;
7. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del biennio e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti;
8. I risultati della verifica devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio comunale;
9. I gestori, al fine di concordare lo sviluppo delle reti, devono comunicare all'Ufficio comunale preposto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli impianti già installati nel territorio comunale secondo le procedure previste all'art. 7 ;

10. Ogni revisione di localizzazione degli impianti di telefonia che comporti variazione rispetto al presente piano, si configura come Variante al P.R.G.C., per cui si rende obbligatoria la procedura di variante urbanistica al predetto strumento come previsto dalla vigente normativa regionale (L.R. 1/2005). I Piani biennali approvati vengono pubblicati nella Rete Civica. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale.

ART. 9 – GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE

1. Al fine di aggiornare, modificare, integrare le presenti Norme nonché per verificarne l'attuazione e garantire una efficace valutazione dei piani presentati dai gestori in relazione a tutti gli aspetti interessati, è istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione con funzione propositiva e consultiva e con parere obbligatorio;

2. Tale G.T.V. è composto da:

- a) i Dirigenti dell'Ufficio Ambiente, del servizio Gestione del territorio e Pianificazione urbanistica, dell'Edilizia privata o i loro Funzionari appositamente delegati;
- b) un responsabile Arpat;
- c) un responsabile USL;
- d) un rappresentante nominato dalle associazioni ambientaliste presenti sul territorio ed attive sul problema dell'inquinamento elettromagnetico designati dalle Associazioni medesime;
- e) un rappresentante nominato dai comitati cittadini attivi sulla materia;
- f) un responsabile dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

3. Del Gruppo Tecnico di Valutazione può far parte un esperto in pianificazione di impianti di cui all'articolo 1, di comprovata professionalità e che non abbia rapporti di lavoro con i soggetti richiedenti, incaricato con atto ufficiale dal Comune.

CAPO IV

ART. 10 -PROCEDIMENTO UNICO

1. Il procedimento unico comprensivo della verifica di conformità urbanistico-edilizia è quello previsto dall'art. 87 D.lgs 259/03 in attuazione dell'art. 41 della L. 166/2002.

2. L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del D.lgs 1 agosto 2003 n. 259 (*Codice delle comunicazioni elettroniche*).

Nel rilascio dell'Autorizzazione Unica si terrà conto anche della conformità alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.

3. L'Autorizzazione Unica viene rilasciata dal Dirigente del settore preposto ed è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione degli impianti in questione.

4. La domanda volta al rilascio dell'Autorizzazione Unica deve contenere la documentazione di cui all'Allegato 13 del D.lgs 259/2003, nonché eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla-osta rilasciate in conformità con le leggi vigenti (es. concessione demaniale, autorizzazione doganale, etc).

5. L'Ufficio competente all'istruttoria acquisisce i pareri, ove non già acquisiti direttamente dall'istante:
- a) dell'ARPAT, corredato dallo studio previsionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente, dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altre sorgenti a radiofrequenza. Nel suo parere l'ARPAT valuterà altresì l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi;
 - b) dell'AUSL cui sarà appositamente inoltrata la documentazione fornita dal gestore ed il parere dell'ARPAT, per i profili di propria competenza;
 - c) qualora la localizzazione dell'impianto lo richiedesse, l'Ufficio competente dovrà acquisire anche i pareri e/o autorizzazioni di altri enti quali il Genio Civile. Per le zone soggette a tutela paesistico-ambientale dovranno essere rispettate le procedure di cui al D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 (*Codice Urbani*). Per le zone ricadenti nell'area del Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli si dovrà tenere conto dell'autorizzazione e delle relative prescrizioni previste a norma del regolamento d'uso del Parco approvato con Del. G.R. 7375/93;
 - d) eventuali nullae o autorizzazioni ai sensi del comma precedente.
6. L'Autorizzazione Unica comunale di cui al presente comma è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
7. La realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "*Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni*" della Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001 "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*".
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, vale la procedura di cui all'art. 87 del D.lgs 259/2003.
9. Copia delle Autorizzazioni Uniche rilasciate verranno inviate all'Ufficio Ambiente per le verifiche ed i monitoraggi previsti dal presente piano.

ART. 11 – INTERVENTI SOTTOPOSTI A DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

1. Sono sottoposti a semplice Dichiarazione di inizio attività (DIA):
- a) gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20 Watt e non comportanti la realizzazione di pali o tralicci;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino alcun tipo di modifica;
 - c) gli interventi di sostituzione di parti delle strutture portanti (tralicci, pali, ecc.) e di componenti tecnologiche deteriorate degli impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
 - d) gli interventi di soppressione e rimozione degli impianti e bonifica del sito.
2. Sono inoltre sottoposti a Dichiarazione di inizio attività gli impianti mobili su carrato, e gli impianti provvisori, come specificato al successivo art. 14.
3. Sono inoltre sottoposti a Dichiarazione di Inizio Attività gli adeguamenti degli impianti esistenti alla tecnologia DVB-H o similari.
4. Copia delle DIA presentate verranno inviate all'Ufficio Ambiente per le verifiche ed i monitoraggi previsti dal presente piano.

CAPO V

ART. 12 – DOCUMENTAZIONE TECNICA RICHIESTA PER IMPIANTI SOTTOPOSTI A CONCESSIONE EDILIZIA

1. Le istanze per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione e l'adeguamento degli impianti radioelettrici, ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art.10, devono essere presentate all'Ufficio comunale preposto e dovranno essere corredate dai seguenti atti e documenti:

- a) estremi della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del richiedente, dell'esercente (se diverso dal richiedente) e del progettista;
- c) dati anagrafici del direttore dei lavori e nominativo della ditta esecutrice unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa prima dell'inizio dei lavori;
- d) estratto del P.R.G. vigente relativo all'area interessata, nonché, ove l'area non sia di proprietà comunale, il titolo per la sua occupazione e utilizzo;
- e) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- f) una dichiarazione da parte del richiedente o del gestore, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si impegna a realizzare l'impianto in conformità del progetto presentato ed autorizzato e di mantenerlo in esercizio conformemente ai dati di progetto anche in riferimento alle caratteristiche di puntamento e di inclinazione (*downtilt*) elettrica e/o meccanica dei sistemi radianti;
- g) una dichiarazione da parte del progettista, firmata ed autenticata ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si attesta che il progetto dell'impianto rispetta i criteri locativi e di minimizzazione dell'esposizione ai CEM previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento. Il progettista deve essere abilitato all'esercizio della professione nel campo oggetto della progettazione eseguita (il progetto firmato comprende le competenze nel settore edile, meccanica ed elettronica);
- h) Progetto edilizio, da presentare redatto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e comprendente:

Relazione esaustiva nei seguenti punti:

- 1) indirizzo ed ubicazione dell'impianto;
- 2) tipologia e modello dell'apparecchiatura da installare;
- 3) tipologia di utilizzo dell'impianto;
- 4) caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- 5) costruttore, tipo e modello dell'antenna trasmittente;
- 6) caratteristiche radioelettriche delle sorgenti, quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, inclinazione sull'orizzonte dell'asse e di massima irradiazione (tilt elettrico e meccanico); direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante riportando per ogni grado l'attenuazione in db, altezze dell'asse di massima irradiazione dall'asse del traliccio o palo a cui è ancorata l'antenna;
- 7) massima potenza ammessa in antenna;
- 8) massima potenza irradiata;
- 9) canali di trasmissione radiati, larghezza di banda, frequenza dell'onda irradiata, frequenza della modulazione in ampiezza.

- i) precisazioni di quali e quanti altri impianti di emissione di segnali a radiofrequenza sono installati nella zona interessata, fino ad una distanza di 500 m. dall'impianto oggetto della richiesta
- l) misure preventive di fondo elettromagnetico in un raggio di 300 m dal punto di insediamento del nuovo impianto. Tali misure di fondo devono essere effettuate in tutti quei punti ritenuti significativi ai fini di una valutazione cautelativa dell'impatto elettromagnetico
- m) valutazione teorica dei valori di campo elettromagnetico a seguito dell'attivazione dell'impianto negli stessi luoghi di cui al punto 11, tenendo conto della massima potenza irradiabile. Il software impiegato, quale modello previsionale di esposizione, deve essere riconosciuto come scientificamente valido sulla base di una certificazione nazionale e/o internazionale o pubblicazioni scientifiche accreditate. Il modello su cui è basato il software deve essere idoneo ed appropriato ed il software stesso deve essere garantito per il suo funzionamento come richiesto dalla norma CEI 211-10 e successive varianti e/o modifiche.
- n) Documentazione fotografica completa dello stato dei luoghi (riferita all'area di intervento) ed elaborazione fotografica comprendente l'inserimento dell'impianto nuovo al fine di valutare l'impatto ambientale e paesaggistico.
- o) Elaborati grafici di rappresentazione del progetto, in opportuna scala, in pianta ed in sezione, corredati da: carte topografiche in scala 1:2000 nelle quali sono evidenziate altitudine e coordinate geografiche del punto o zona di installazione, le caratteristiche altimetriche e le destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici ecc.) di tutti gli edifici compresi nella zona circostante in un raggio massimo di 300 metri, cartografia del sito in scala 1:2000 e 1:5000 riportante l'ubicazione di altre sorgenti a radiofrequenza eventualmente presenti nel raggio di 500 metri dal punto di installazione dell'impianto in oggetto.

ARTICOLO 13 – ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. La messa in funzione degli impianti sottoposti a permesso di costruire è subordinata alla presentazione all'Ufficio comunale competente da parte del direttore dei lavori di una dichiarazione di fine lavori firmata e autenticata ai sensi del DPR 445/2000, attestante la conformità e la corrispondenza dell'impianto rispetto al progetto autorizzato;
2. In assenza dell'attestazione di conformità l'impianto non potrà essere attivato;
3. Entro 15 giorni dall'attivazione, il soggetto gestore dovrà dare apposita comunicazione di entrata in esercizio di ciascun impianto concesso sia all'Ufficio comunale competente che all'ARPAT per le verifiche di competenza.

ARTICOLO 14 – IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - a) l'ubicazione dell'impianto;
 - b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - 1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

- 2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
- 3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
- 4) il guadagno dell'antenna;
- 5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
- 6) la polarizzazione;
- 7) la frequenza utilizzata;
- 8) la potenza massima immessa in antenna.

2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri Arpat ed USL. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni e non è soggetta a proroga.

ART. 15 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003 ed ai contenuti delle presenti norme.

ART. 16 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici;
4. Le stazioni radio base e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, in posizione visibile da area pubblica dovranno obbligatoriamente essere individuati con un cartello in materiale resistente di dimensioni A4 indicante i seguenti dati:

- a) data di installazione dell'impianto;
- b) nome del gestore proprietario dell'impianto;
- c) tipo impianto (GSM, UMTS, ponte radio ecc.);
- d) frequenze utilizzate;
- e) potenza di uscita per singolo trasmettitore in Watt ed il totale dei Watt;
- f) altezza del centro dell'antenna in metri.

CAPO VI

Art. 17 - AZIONI DI RISANAMENTO

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del DPCM 8 luglio 2003 e dell'art. 8 della L.R.T. 54/2000.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal DPCM 8 luglio 2003, o comunque valori non giustificati dalle esigenze di copertura del servizio come concordati, in base alle presenti Norme, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge e dalle presenti Norme. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART. 18 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:
 - Gli impianti sono installati in aree o edifici identificati come non idonei dal Comune secondo quanto previsto dalle presenti Norme e individuati nella cartografia allegata ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi del Capo II art.5, delle presenti Norme;
 - E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.
2. L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione o è già presente nella cartografia allegata o avviene previa consultazione del Gruppo Tecnico di Valutazione nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti previsti al Capo II art.3 delle presenti Norme;
3. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono indicati nelle specifiche ordinanze comunali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore delle presenti Norme.

CAPO VII

ART. 19 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'art.6 comma 1 della L.R.T. 66/95 ed altresì in applicazione dell'articolo 5 comma 1 della stessa legge regionale e dall'art.9 comma 2 della L,R. 54/2000.
2. In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applica l'art. 9 della L.R.. 54/2000.
3. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza trimestrale, effettuati dall'A.R.P.A.T. su richiesta degli uffici tecnici comunali. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
4. Oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo il Comune esercita la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso una rete di centraline acquistate dal Comune con risorse derivanti dai canoni. La scelta della posizione delle centraline sarà concordata con i rappresentanti dei cittadini e/o dei comitati interessati. I controlli delle suddette centraline saranno gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale al fine di monitorare in continuo, 24 ore su 24, i limiti ed i valori di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
5. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta, e pubblica i dati in tempo reale in Rete Civica.
6. Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

CAPO VIII

ART. 20 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le sanzioni amministrative sono previste dal presente Regolamento comunale in ottemperanza all'art. 10 della L.R. 54/2000.
2. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 10 delle presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di Euro 10.000. In tal caso l'Amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.

3. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa di Euro 10.000. In tal caso l'Amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per due mesi.
4. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata ed all'immediata cessazione dell'attività.
5. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dal DPCM 8 luglio 2003, o comunque valori non giustificati dalle esigenze di copertura del servizio come concordati, viene applicata la sanzione amministrativa di Euro 20.000. L'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti fissati.
6. In caso di recidiva viene applicata una sanzione amministrativa di Euro 40.000. Viene inoltre ordinata la cessazione immediata dell'attività e viene revocata l'autorizzazione.
7. L'inadempimento entro i termini concordati degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione pari a Euro 10.000. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
8. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, viene applicata la sanzione di Euro 20.000. Viene inoltre emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.
9. La mancata denuncia degli impianti esistenti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di cui all'articolo 1 del presente Regolamento comporta l'applicazione di una sanzione pari a Euro 10.000 per ogni impianto non denunciato. In caso di più violazioni, l'importo complessivo della sanzione non può superare Euro 100.000. In caso di inadempimento entro il termine previsto dall'ordinanza comunale, l'Amministrazione Comunale ordina la cessazione dell'attività dell'impianto non denunciato.

ART. 21 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 22 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.

ART. 23 – NORME DI SALVAGUARDIA

Dalla data di adozione delle presenti norme e fino alla approvazione definitiva, l'installazione di nuovi impianti o lo spostamento di quelli esistenti è condizionato al contemporaneo rispetto delle localizzazioni previste dal Piano delle Aree sensibili attualmente vigente (approvato con Del.G.C. n.304 del 2.7.02) e dal presente piano.

ALLEGATO A

Nel presente allegato si riportano le limitazioni al numero di antenne previste nel presente piano per ciascun impianto.

	IMPIANTI	N° Operatori previsti
1	Parcheggio V.le Einaudi	3
2	Via della Gronda	1
3	Terrazza della repubblica	4
4	Via Durazzo	-
5	Mercato dei fiori	3
6	Parcheggio Rondinella	3
7	Resede ENEL Esselunga	1
8	P.za Dante	-
9	P.za Mazzini	1
10	P.za Mazzini	2
11	Passeggiata Traliccio P.za Mazzini	1
12	Sottostazione elettrica	2
13	Via dei Platani	4
14	Ex Macelli	3
15	Mercato ortofrutta	2
16	Mercato Ittico	4
17	Stazione vecchia	1
18	Nuovo Mercato dei fiori-Campod'Aviazione	2
19	Autoparco SEA -Comparini	1
20	P.za D'Azeglio	1
21	TdL - Cavalcavia Arcobaleno	4
22	TdL - Stadio Ferracci	4
23	TdL - Stazione	2
24	TdL - Villa Rosi	3
25	TdL - V.le Europa 1	1
26	TdL - V.le Europa 2	1
27	TdL - V.le Europa 3	2